



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI STOCOLMA SUGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI, CON ALLEGATI, FATTA A STOCOLMA IL 22 MAGGIO 2001

Art. 6 (Convenzione)

Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni provenienti da scorte e rifiuti

1. Per garantire che le scorte contenenti o costituite da sostanze chimiche di cui all'allegato A o all'allegato B nonché i rifiuti contenenti, costituiti o contaminati da sostanze chimiche di cui all'allegato A, B o C (ivi compresi i prodotti e gli articoli divenuti rifiuti) siano gestiti in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente, ciascuna parte:

a) elabora opportune strategie per identificare:

i) le scorte contenenti o costituite da sostanze chimiche di cui all'allegato A o all'allegato B;

ii) i prodotti e gli articoli in uso e i rifiuti contenenti, costituiti o contaminati da sostanze chimiche di cui all'allegato A, B o C;

b) identifica, nella misura del possibile, le scorte contenenti o costituite da sostanze chimiche di cui all'allegato A o all'allegato B sulla base delle strategie previste alla lettera a);

c) gestisce le eventuali scorte in modo sicuro, efficace e senza rischi per l'ambiente. Le scorte delle sostanze chimiche di cui all'allegato A o all'allegato B che non possono più essere utilizzate in virtù di una deroga specifica ai sensi dell'allegato A o di una deroga specifica o uno scopo accettabile ai sensi dell'allegato B, salvo quelle la cui esportazione è autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, sono considerate rifiuti e gestite a norma della lettera d);

d) adotta opportune misure per fare in modo che tali rifiuti, compresi i prodotti e gli articoli divenuti rifiuti:

i) siano manipolati, raccolti, trasportati e stoccati senza rischi per l'ambiente;

ii) siano smaltiti in maniera tale che gli inquinanti organici persistenti in essi contenuti siano distrutti o trasformati irreversibilmente, in modo tale da non presentare più le caratteristiche di questo tipo di inquinanti, o siano smaltiti in altro modo che non comporti rischi per l'ambiente, quando la distruzione o la trasformazione irreversibile non rappresentano la soluzione preferibile dal punto di vista ambientale o quando il tenore di inquinanti organici persistenti è basso, tenendo conto delle regole, norme e

linee guida internazionali, comprese quelle elaborate ai sensi del paragrafo 2, e dei regimi di gestione dei rifiuti pericolosi a livello regionale e mondiale;

iii) non possano essere sottoposti a operazioni di smaltimento tali da comportare il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione, il riutilizzo diretto o usi alternativi degli inquinanti organici persistenti;

iv) non siano oggetto di movimenti transfrontalieri senza tener conto delle pertinenti regole, norme e linee guida internazionali;

e) si impegna a elaborare opportune strategie per identificare i siti contaminati dalle sostanze chimiche di cui all'allegato A, B o C; in caso di risanamento dei siti, le operazioni devono essere condotte senza rischi per l'ambiente.

2. La Conferenza delle parti agisce in stretta cooperazione con i competenti organi della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, in particolare al fine di:

a) fissare i livelli di distruzione e trasformazione irreversibile necessari ad assicurare che non siano presenti le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti indicate nell'allegato D, paragrafo 1;

b) determinare i metodi considerati atti a garantire lo smaltimento senza rischi per l'ambiente di cui sopra;

c) svolgere le attività necessarie per fissare, ove opportuno, i livelli di concentrazione delle sostanze chimiche di cui agli allegati A, B e C, in modo da definire quando il tenore di inquinanti organici persistenti possa considerarsi basso ai sensi del paragrafo 1, lettera d), punto ii).

Versione in vigore dal 18 luglio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001
Estremi	Legge 12 luglio 2022, n. 93
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-93-2022/convenzione-art-6>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it